CAMERA DEI DEPUTATI N. 1268

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Scalea

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tempo quasi immemorabile, la ubicazione delle case da gioco sul territorio nazionale è stata rigidamente circoscritta alle regioni settentrionali del Paese. Le strutture esistenti in San Remo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent hanno così assicurato alla parte più prospera del Paese flussi turistici ed utili di rilevanti entità, certamente aggiuntivi alle altre fonti di reddito già presenti.

Successivamente, tale cartello monopolistico, che realizza introiti annui per centinaia di milioni di lire, ha di fatto precluso, con cavillazioni moralistiche, l'apertura di strutture analoghe in altre parti del Paese; come se la moralità andasse difesa in alcune regioni d'Italia e non in altre.

Tali argomentazioni non possono trovare ulteriore credito. Infatti lo Stato ha istituzionalizzato forme molteplici di gioco d'azzardo, lasciando proliferare, anche e soprattutto a suo vantaggio patrimoniale, innumerevoli forme di gioco in cui la vincita e la perdita derivano unicamente dalla fortuna, e non già da capacità specifiche ed obiettive.

A tale mutato quadro si aggiunga che le distanze fra le case da gioco esistenti ed i luoghi di residenza dei fruitori delle medesime non costituiscono più adeguato sbarramento preclusivo al desiderio di giocare.

Si è infatti da tempo costituito un turismo specifico che drena nel Nord una serie di appassionati meridionali che affrontano qualsiasi trasferimento pur di esaudire la loro propensione al gioco ed al rischio.

Sgombrato, pertanto, il campo da remore e valutazioni inesatte e non attuali, vanno giustamente considerati i vantaggi generali che scaturiscono dall'accoglimento

della presente iniziativa, volta ad istituire una casa da gioco nel comune di Scalea (CS); grazie agli introiti che una gestione corretta e professionalmente oculata consente, sarà possibile, da un lato, assicurare fondi cospicui al soddisfacimento dei bisogni della comunità e, dall'altro, promuovere lo sviluppo turistico e culturale dell'intero comprensorio, con opportune iniziative.

La proposta di legge, che viene sottoposta alla vostra comprensiva attenzione, si sostanzia nella richiesta formulata; in particolare la scelta della località si giustifica sulla base di una serie di valutazioni che si compendiano nelle argomentazioni che seguono.

L'insediamento della struttura avverrebbe in località baricentrica, posta alla confluenza di tre regioni e che fruisce di una rete di collegamenti viari di grosso respiro, cioè di superstrade e strade nazionali costituenti bretelle integrate della dorsale autostradale che collega Salerno con Reggio Calabria; è inoltre stazione di transito per l'arteria ferroviaria Napoli-Reggio Calabria.

La zona è oltretutto caratterizzata da sicura e ben nota vocazione turistica: esiste, infatti, allo stato una notevole ricettività alberghiera ed un elevato numero di popolazione fluttuante, con punte di circa 280.000 presenze estive, senza considerare i comuni adiacenti come Praia a Mare, Maratea e Diamante, nonché i centri interni che gravitano sul Parco nazionale del Pollino.

Sussistono inoltre in zona molteplici strutture sanitarie, anche specialistiche, e presìdi termali di notevole rilievo per terapie anche esclusive; imminente, poi, la realizzazione di una darsena che si affianca al vicino porto di Maratea ed all'approdo di Diamante e di un'avio-superficie che raccorderà Scalea alle grandi capitali europee.

La candidatura risponde anche e soprattutto ad esigenze di promozione turistica, volendo costituire, per il settore, un moltiplicatore addizionale, la cui carenza viene spesso lamentata e rimproverata alle stazioni turistiche meridionali.

Si aggiunge, infine, che la città di Scalea si è candidata a sede della istituzione con esplicita deliberazione della giunta comunale il 22 febbraio 1993, e dispone di un immobile denominato « Palazzo del Principe Spinelli », risalente all'anno 1200, di grande sontuosità e prestigio che potrebbe essere destinato al progetto in esame.

La criminalità organizzata è stata debellata dalle forze dell'ordine, e la situazione è costantemente sotto controllo, come è facile desumere dagli indici statistici della provincia di Cosenza, nonché da quelli di Potenza.

Naturalmente in questo quadro di rilancio socio-economico di un comprensorio turistico, dotato di ogni infrastruttura utile e coerente, non va ignorata la ulteriore finalità di assicurare agli enti pubblici territoriali (comune, provincia e regione), con prelievo indolore e volontario, cespiti finalizzati al soddisfacimento di bisogni pubblici rilevanti. Il tutto secondo un sistema di ripartizione determinato, esplicitamente, nella articolazione della proposta di legge. Appare financo superfluo aggiungere che l'autorizzazione alla apertura, per un periodo di venti anni, rinnovabile, va integrata con l'emanazione di una calibrata regolamentazione di esercizio che coniughi correttezza di gestione e professionalità di controlli.

Questi ultimi vanno estesi anche al fine di prevenire e vanificare operazioni di depistamento e riciclaggio astrattamente possibili, nonché ad assicurare l'individuazione di valori di provenienza illecita ed il corretto svolgimento delle operazioni proprie dell'attività; all'uopo si terrà conto di esperienze negative, riscontrate nella gestione di altre case da gioco esistenti e saranno valutati, con scrupolo fiscale e penetrante assiduità, capacità finanziarie, requisiti ed attitudini professionali dell'eventuale concessionario.

Sarà il comune di Scalea ad esercitare la gestione diretta attraverso un'azienda municipalizzata o con società per azioni a prevalente, ma non esclusivo, capitale pubblico o con consorzio di gestione in regime concessorio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Scalea.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Calabria su richiesta motivata del sindaco del comune di Scalea, previa delibera del consiglio comunale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha una validità di venti anni dalla data di concessione e può essere rinnovata alla scadenza.

ART. 2.

1. Il presidente della giunta regionale promulga il regolamento per l'esercizio della casa da gioco, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro sessanta giorni dalla richiesta motivata di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve disciplinare:

a) le specie ed i tipi dei giochi consentiti;

b) gli accorgimenti utili a garantire moralità, ordine pubblico e puntuale applicazione delle norme vigenti;

c) il divieto di accesso per soggetti a rischio, nonché per impiegati e funzionari dello Stato, degli enti pubblici territoriali e per i militari;

d) le cautele e le modalità indispensabili ad assicurare il controllo della gestione amministrativa e contabile della casa da gioco, soprattutto con riferimento agli impegni relativi alla ripartizione della

quota fra gli aventi diritto nella misura prestabilita dalla presente legge;

e) il nome del concessionario e del personale addetto, che devono offrire garanzie economiche adeguate ed assicurare specchiate qualità morali;

f) nella ipotesi di gestione per concessione, la riserva per l'amministrazione comunale del diritto di revoca, ove condizioni e clausole previste in concessione non siano ottemperate;

g) la riserva, per l'amministrazione comunale, ove non opti per la gestione diretta, di prescrivere ulteriori condizioni e richiedere garanzie aggiuntive sulla base di valutazioni emergenti e successive, di concerto con il prefetto e la giunta regionale;

h) ove la gestione veda compartecipi soci privati, il rilascio, da parte del prefetto di Cosenza, di apposito nulla osta.

ART. 3.

1. Gli introiti derivanti dall'istituzione della casa da gioco, risultanti da regolare bilancio verificato dagli organi di controllo previsti, ove si realizzi la gestione diretta comunale, sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Scalea;

b) il 30 per cento alla provincia di Cosenza;

c) il 20 per cento alla regione Calabria.

2. Le somme di cui al comma 1 devono essere investite dagli enti a cui sono destinate in documentate attività di promozione turistica nelle aree topografiche di rispettiva competenza, secondo un calendario di previsione programmatica, comunicato al comune di Scalea e suscettibile di osservazioni da parte di quest'ultimo.

3. In caso di gestione in regime concessivo, la somma da ripartire ai tre enti di cui al comma 1, nella misura indicata nel medesimo comma 1, è costituita dal 50 per cento degli utili netti. Eguale percentuale si

calcola ove si adotti il criterio della gestione societaria.

4. Le quote sono attribuite agli aventi diritto entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio, con annessa la certificazione dell'avvenuto controllo sulla conformità e veridicità del bilancio e dell'esattezza della ripartizione.

ART. 4.

1. I locali riservati alla casa da gioco, nonché le loro dipendenze e pertinenze, sono ritenuti pubblici e pertanto soggetti alle facoltà riservate agli organi pubblici preposti alla repressione dei reati.

2. Il presidente della giunta regionale può disporre la sospensione dell'esercizio della casa da gioco e, per casi gravi, sentito il prefetto ed il comune di Scalea, può revocare l'autorizzazione ove siano state accertate gravi violazioni di legge o documentato turbamento dell'ordine pubblico.

ART. 5.

1. Alla casa da gioco di Scalea si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

ART. 6.

1. Alla gestione economica della casa da gioco, ed in particolare alle operazioni contabili del servizio cassa, si applica la normativa vigente in materia bancaria. È comunque assicurata la trasparenza dei servizi bancari e finanziari e delle correlative operazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1268
Lire 500